



GIUNTA REGIONALE

DPC – DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

DPC 18- SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE – L'AQUILA

Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L'AQUILA - C.F. 80003170661

dpc018@pec.regione.abruzzo.it

Ufficio Stazione Unica Appaltante Vigilanza e Osservatorio dei Contratti Pubblici

GARA REGIONALE CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENZA CON SISTEMA AD ASSORBENZA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE ABRUZZO (ASL 1 L'AQUILA-AVEZZANO-SULMONA; ASL 2 CHIETI-LANCIANO-VASTO; ASL 3 PESCARA; ASL 4 TERAMO)

SIMOG: gara n. 6948553

Allegato 9

SCHEMA ACCORDO QUADRO

ACCORDO QUADRO

TRA

SUA – STAZIONE UNICA APPALTANTE ABRUZZO – SOGGETTO AGGREGATORE incardinata al DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA con sede in Via Salaria Antica Est, 27/F – 67100 L'Aquila, in persona del Dirigente, _____, autorizzato alla stipula di Accordi Quadro ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 217 del 5 aprile 2016 e di quanto stabilito nel verbale prot. n. 0189232 del 17 luglio 2017 dal Comitato di Coordinamento del Soggetto Aggregatore istituito ai sensi dell'Art. 3 dello schema di Convenzione allegato alla Deliberazione di giunta regionale n. 125 del 23 marzo 2017

E

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente Atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale _____ rappresentante Dott. _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____, *[in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente Atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente Atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, dott. _____, repertorio n. _____]* (nel seguito per brevità "Fornitore")

PREMESSO

- a) Che, ai sensi della L.R. 34/2016 SUA Abruzzo è Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore di cui all'art. 9 del D.L. n.66 del 24 aprile 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e della Delibera n. 58 del 22 luglio 2015 dell'ANAC per l'acquisizione di beni e servizi a favore di Aziende Sanitarie ed Enti locali aventi sede nel territorio regionale;
- b) è stato insediato apposito Collegio Tecnico dei referenti delle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo con mandato delle medesime ASL di elaborare il capitolato tecnico e relativi fabbisogni per ciascuna Azienda Sanitaria;

- c) che, in esecuzione di quanto precede, SUA Abruzzo ha indetto con determinazione del Dirigente del Servizio n. _____ del _____, una procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016 articolata in 7 lotti separati, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per la fornitura di ausili per incontinenza con sistema ad assorbenza e servizi connessi da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo (Asl 1 L'aquila-Avezzano-Sulmona; Asl 2 Chieti-Lanciano-Vasto; Asl 3 Pescara; Asl 4 Teramo);
- d) con determinazione dirigenziale _____ il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della gara in oggetto, relativamente al/ai lotto/i n._____, e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Atto alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti;
- e) i controlli sul possesso dei requisiti in capo all'Aggiudicatario hanno avuto esito positivo, come da determinazione dirigenziale n. _____ del _____ sull'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione;
- f) l'Aggiudicatario ha prodotto la documentazione richiesta nel Disciplinare di gara ai fini della stipula del presente Accordo Quadro;
- g) che i singoli Contratti Attuativi verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Aziende Sanitarie ed il Fornitore risultato aggiudicatario, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:

- a) Accordo Quadro: il presente Atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da SUA, anche per conto delle Aziende Sanitarie, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole dei Contratti Attuativi emessi da ciascuna Azienda Sanitaria;
- b) Aziende Sanitarie: ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, ASL Lanciano Vasto Chieti, ASL Pescara e ASL Teramo che, sulla base della normativa vigente, sono legittimate ad utilizzare l'Accordo Quadro e che possono, dunque, emettere Contratti Attuativi basati sul presente Accordo Quadro;

- c) Fornitore: l'aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo, consorzio di imprese o impresa aderente a contratto di rete) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto ed, in particolare, a fornire quanto aggiudicato alle Aziende Sanitarie a seguito della stipula da parte delle stesse dei singoli Contratti Attuativi;
- d) Capitolato Tecnico: il documento allegato al presente Atto che descrive le specifiche tecniche minime dei prodotti e dei servizi connessi oggetto dell'Accordo Quadro e che disciplina inoltre le modalità per la stipula dei singoli Contratti Attuativi;
- e) Contratto Attuativo: rapporto contrattuale intercorrente tra l'Azienda Sanitaria ed il Fornitore, con il quale il Fornitore si obbliga ad eseguire a favore dell'Azienda Sanitaria la prestazione appaltata per i fabbisogni dichiarati e alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nel presente Schema di Accordo Quadro.
- f) Direttore dell'Esecuzione del Contratto: il rappresentante di ciascuna Azienda Sanitaria responsabile dei rapporti tra l'Azienda Sanitaria stessa ed il Fornitore in merito alla gestione del rispettivo Contratto Attuativo. A tale soggetto verrà demandato di monitorare e controllare la corretta e puntuale esecuzione del Contratto, assolvendo il compito di rappresentante dell'Azienda Sanitaria nei confronti del Fornitore.

ARTICOLO 2

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ATTI DI GARA

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, ancorché non materialmente allegati:

- le premesse, nonché gli atti e documenti ivi richiamati;
- il Capitolato Tecnico e relativi allegati;
- tutti gli Allegati compilati e prodotti dal Fornitore e in particolare
 - l'offerta tecnica;
 - l'offerta economica;
 - la garanzia definitiva.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE

Il presente Accordo Quadro è regolato, oltre che dal presente Atto e dagli altri atti di gara, dal Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dalle norme di settore vigenti, ivi inclusa la regolamentazione dettata in materia dalle Autorità pubbliche competenti.

I singoli rapporti contrattuali tra le Aziende Sanitarie ed il Fornitore saranno regolati dalle disposizioni sopra indicate e dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro.

In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della SUA o delle Aziende Sanitarie, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.

Le clausole dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei singoli Contratti Attuativi e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i singoli Contratti Attuativi, la SUA e/o le Aziende Sanitarie, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

ARTICOLO 4

OGGETTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Oggetto dell'Accordo Quadro è la fornitura, fornitura di ausili per incontinenza con sistema ad assorbenza e servizi connessi occorrenti alle Aziende Sanitarie della regione Abruzzo, mediante sottoscrizione del presente Accordo Quadro con più operatori economici. In particolare, con la stipula dell'Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie a erogare la fornitura di cui sopra per il/i lotto/i n. _____ e in conformità al presente Accordo Quadro.

Il presente Accordo Quadro detta le condizioni generali di ogni singolo Contratto Attuativo concluso tra la singola Azienda Sanitaria e il Fornitore. In nessun caso i Contratti Attuativi potranno avere ad oggetto servizi o forniture di natura diversa da quelle di cui all'Accordo Quadro.

L'Accordo Quadro, che verrà stipulato a seguito dell'aggiudicazione della procedura, avrà una durata di 48 mesi. I singoli Contratti Attuativi delle singole Aziende Sanitarie potranno essere sottoscritti durante tutto il periodo di validità del presente Accordo Quadro. L'Accordo Quadro resta efficace e vincolante per la regolamentazione dei Contratti Attuativi di fornitura fino allo scadere del suo periodo di validità. I Contratti Attuativi avranno scadenza coincidente con quella dell'Accordo Quadro.

Si precisa che le Aziende Sanitarie potranno aderire all'Accordo Quadro al momento della scadenza dei rispettivi contratti attualmente in essere, fatte salve le proroghe e i rinnovi vigenti effettuati in attesa di espletamento del presente appalto.

Anche le estensioni/integrazioni dei singoli Contratti Attuativi sono consentite, durante il periodo di vigenza dell'accordo quadro, da parte di ciascuna Azienda Sanitaria interessata sempre entro il limite massimo dell'importo previsto dall'accordo quadro per il/i lotto/i di riferimento.

Nel periodo di efficacia del presente Accordo Quadro, e con richiesta scritta a SUA Abruzzo, ciascuna Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di estendere il periodo di validità del Contratto Attuativo nel caso in cui alla data di scadenza i valori massimali risultassero non ancora esauriti o di incrementare il relativo massimale, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente Atto e nei suoi Allegati fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell'articolo 106, comma 12 del D.L.gs. n. 50/2016.

Il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazione per SUA Abruzzo nei confronti del fornitore in quanto le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'eventuale conclusione dei Contratti Attuativi. Eventuali differenze tra il quantitativo massimo della fornitura (e il corrispondente valore economico complessivo dell'Accordo Quadro) e i quantitativi effettivamente richiesti non potranno in nessun caso essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti di SUA Abruzzo e delle Aziende Sanitarie.

ARTICOLO 5

STIPULA DEI CONTRATTI ATTUATIVI

Per poter emettere ordinativi di fornitura, ciascuna Azienda Sanitaria deve sottoscrivere con il Fornitore un Contratto Attuativo utilizzando lo schema allegato al presente Accordo Quadro,

acquisendo dall'A.N.AC. un CIG derivato, indicando quale CIG Master _____ per il Lotto _____.

A seguito della stipula dei Contratti Attuativi, il Fornitore si obbliga ad eseguire a favore delle Aziende Sanitarie la prestazione appaltata alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Accordo Quadro.

In nessun caso, comunque, saranno ammesse richieste concernenti forniture che comportino modifiche sostanziali all'oggetto dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi.

I Contratti Attuativi, tramite i quali le Aziende Sanitarie potranno emettere i singoli ordini di fornitura ed i fornitori potranno eseguire le prestazioni contrattuali hanno scadenza coincidente con quella dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

Con la stipula dell'Accordo Quadro il Fornitore, per tutto il periodo di vigenza dello stesso e dei singoli Contratti Attuativi:

- conferma di essere a conoscenza del fatto che SUA Abruzzo e le Aziende Sanitarie non sono in alcun modo vincolate alla richiesta di un quantitativo minimo di forniture e che, pertanto, eventuali differenze tra il quantitativo massimo e il valore economico complessivo dell'Accordo Quadro indicati nella documentazione di gara e il quantitativo effettivamente richiesto e/o erogato (e il conseguente valore economico) non potranno in nessun caso costituire giustificazione di una eventuale mancata fornitura alle Aziende Sanitarie, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti di SUA Abruzzo e/o delle Aziende Sanitarie, né essere causa di aumento del prezzo offerto;
- si obbliga a fornire il servizio di cui sopra per il/i lotto/i n. _____ e in conformità al presente Accordo Quadro;
- si impegna a eseguire la fornitura oggetto dell'Accordo Quadro in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, nel rispetto degli atti di gara e tenendo conto degli ordinativi delle Aziende Sanitarie;
- si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali con continuità, anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e dislocazione delle sedi e degli uffici delle Aziende Sanitarie;
- si impegna a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, al fine di garantire detta continuità anche qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia dell'Accordo Quadro o del singolo Contratto Attuativo di fornitura;

- dichiara di accettare e rispettare tutto quanto previsto nell'Accordo Quadro e negli altri atti di gara;
- si impegna a farsi carico di tutti gli oneri e rischi relativi al corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali (ivi compresa ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per il corretto e completo adempimento delle stesse) che, unitamente agli obblighi ed oneri derivanti dagli atti di gara, dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi di fornitura, dall'osservanza della normativa di settore nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, considera remunerati con il corrispettivo contrattuale; e che, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie e/o di SUA Abruzzo, assumendosene ogni relativa alea;
- dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dagli altri atti di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi utili per la formulazione dell'offerta;
- prende atto che i corrispettivi contrattuali e il prezzo offerto sono stati determinati a proprio rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime;
- al fine di garantire un elevato livello nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, si impegna a impiegare il personale necessario, a predisporre tutti gli strumenti e metodi, anche in materia di sicurezza e riservatezza e a rispettare, per quanto applicabili, le norme vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- è tenuto a comunicare tempestivamente a SUA Abruzzo e alle Aziende Sanitarie le modificazioni negli assetti proprietari, negli organismi tecnici e amministrativi e nella struttura di impresa in generale, ove prescritto per legge;
- è tenuto a comunicare tempestivamente a SUA Abruzzo e alle Aziende Sanitarie le variazioni della propria struttura organizzativa rilevanti ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, unitamente ai nominativi dei nuovi responsabili e referenti;
- dichiara di aver presentato congruamente la documentazione richiesta nel Disciplinare ai fini della stipula del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi.

ARTICOLO 7

CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Ciascuna Azienda Sanitaria contraente nomina, in riferimento al proprio Contratto Attuativo, un Direttore dell'Esecuzione del Contratto tenuto anche a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali, il cui nominativo andrà comunicato al Fornitore.

A tal fine, le Aziende Sanitarie contraenti hanno l'onere di richiedere al Fornitore informazioni circa l'andamento dell'esecuzione dei contratti, contestare eventuali inadempimenti, applicare le penali di propria competenza e impartire indicazioni operative alle quali il Fornitore è tenuto ad adeguarsi immediatamente.

SUA Abruzzo non è responsabile degli eventuali inadempimenti del Fornitore; le Aziende Sanitarie devono contestare direttamente al Fornitore e notificare solo per conoscenza a SUA Abruzzo.

Il Fornitore si obbliga a consentire alle Aziende Sanitarie, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il Fornitore si obbliga, pertanto, a rispettare tutte le indicazioni operative che dovessero essere impartite dalle Aziende Sanitarie.

Nessuna variazione o modifica all'Accordo Quadro e ai singoli Contratti Specifici può essere introdotta dal fornitore, se non è disposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il DEC lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del Fornitore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni l'Amministrazione potrà richiedere all'esecutore le variazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

ARTICOLO 8

RESPONSABILE DEL CONTRATTO ATTUATIVO

Ciascun Fornitore ha l'onere di nominare, contestualmente alla stipula di ciascun Contratto Attuativo, un Responsabile del Contratto Attuativo, con incarico di essere il referente nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente che ha aderito al presente Accordo Quadro, per quanto di rispettiva competenza. Questo avrà dunque la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. Il Responsabile è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle singole prestazioni richieste e deve assicurare, per eventuali urgenze, una reperibilità telefonica.

L'Azienda Sanitaria contraente ha la facoltà di richiedere anche la nomina di un Collaboratore Scientifico.

Per le funzioni specifiche del responsabile del Contratto e del Collaboratore Scientifico si rimanda a quanto definito nel Disciplinare e nel Capitolato Tecnico.

Il Referente dell'Accordo Quadro per SUA è il legale rappresentante del Fornitore.

ARTICOLO 9

CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE, MODALITÀ E TEMPI DI PAGAMENTO

In riferimento al corrispettivo, alle modalità e tempi di pagamento, nonché alle modalità di fatturazione, si rinvia alle disposizioni del Disciplinare e del Capitolato Tecnico, nonché al Contratto che ciascuna Azienda Sanitaria stipulerà con il Fornitore.

Il corrispettivo dovuto dalla Azienda Sanitaria al Fornitore dovrà essere accreditato, a spese della suddetta Azienda Sanitaria, sul conto corrente n. _____ intestato al Fornitore presso _____, codice IBAN _____, entro _____ giorni dalla data di emissione della fattura stessa.

Qualora si riscontrino casi di ausili fatturati ma non consegnati, il Fornitore dovrà provvedere ad effettuare il relativo storno nella prima fattura successiva oppure produrre nota di credito entro un mese.

L'Amministrazione provvederà ad operare una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 10

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Con la stipula dell'Accordo Quadro, oltre che dei singoli Contratti con ciascuna Azienda Sanitaria, il Fornitore assume gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

In particolare, indica nel precedente paragrafo gli estremi del conto corrente "dedicato", ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e comunica a SUA Abruzzo e alle Aziende Sanitarie le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva eventuale modifica ai suddetti dati.

Il Fornitore si impegna affinché in ogni eventuale subcontratto (compreso il contratto di subappalto) venga inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, restando inteso che è facoltà

dell'Azienda Sanitaria richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente per verificare l'inserimento della clausola.

Ai sensi del comma 9-bis del richiamato art. 3, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Gli strumenti di pagamento devono riportare il CIG derivato, come sopra specificato.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle disposizioni di cui alla L.136/2010.

ARTICOLO 11

PENALI A CARICO DEL FORNITORE

In riferimento alle penali a carico del Fornitore, si rinvia alle disposizioni del Capitolato Tecnico nonché al Contratto che ciascuna Azienda Sanitaria stipulerà con lo stesso.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Azienda Sanitaria informando, per quanto di propria competenza, SUA Abruzzo. In caso di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all'Azienda sanitaria e per conoscenza a SUA Abruzzo nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all'Azienda Sanitaria nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda sanitaria o di SUA Abruzzo, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nei documenti di gara a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 12

GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi, il Fornitore medesimo ha prestato in data _____ una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, ovvero di Euro ____/00 (_____), mediante _____, fatte salve le

variazioni ai sensi del comma 1 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, nonché delle riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del medesimo decreto.

La garanzia, rilasciata in favore di SUA Abruzzo e delle Aziende Sanitarie Contraenti, opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi di fornitura, anche eventualmente prorogati, e sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e dai singoli Contratti Attuativi e viene svincolata - previa deduzione di eventuali crediti delle Aziende sanitarie verso il Fornitore - a seguito dell'esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

In particolare garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quello relativo alla mancata stipula dei Contratti Attuativi e quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, per le quali le Aziende Sanitarie Contraenti possono rivalersi direttamente sul Fornitore.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da parte di SUA Abruzzo. In caso di risoluzione, la garanzia sarà ripartita in modo proporzionale sulla base dei Contratti Attuativi stipulati dalle singole Aziende Sanitarie. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da SUA Abruzzo.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto previsto all'art. 103 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta da parte di SUA Abruzzo, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto Garante da parte del Fornitore dei certificati di verifica di conformità del servizio emessi dalle Aziende Sanitarie, in riferimento al periodo di avanzamento della esecuzione. Ciascuna Azienda Sanitaria definirà tempi e modi per la effettuazione delle verifiche di conformità, e secondo il proprio ordinamento.

Di ciascun svincolo progressivo ne deve essere data comunicazione, allegando ad essa i certificati di verifica di conformità relativi al periodo di riferimento, a SUA Abruzzo, ai fini del monitoraggio della cauzione stessa.

Al fine dello svincolo finale della cauzione definitiva l'Azienda Sanitaria dovrà trasmettere all'Amministrazione il certificato di verifica di conformità finale.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da SUA Abruzzo.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo SUA Abruzzo ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro e, del pari, le singole Aziende Sanitarie hanno la facoltà di dichiarare risolto il Contratto Attuativo, fermo restando il risarcimento del danno.

ARTICOLO 13

RISOLUZIONE E RECESSO

Per la disciplina della risoluzione (dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi) si rinvia all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., oltre che alle disposizioni del Capitolato Tecnico, al Disciplinare nonché al Contratto che ciascuna Azienda Sanitaria stipulerà con il Fornitore.

La risoluzione dell'Accordo Quadro determina la risoluzione dei singoli Contratti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione del Accordo Quadro. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie.

L'Azienda Sanitaria può altresì procedere alla risoluzione del Contratto Attuativo in caso di applicazione di penali di propria competenza oltre la misura massima stabilita dal presente Accordo Quadro. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Azienda Sanitaria e/o di SUA Abruzzo al risarcimento dell'ulteriore danno.

ARTICOLO 14

OBBLIGHI IN MATERIA AMBIENTALE, SOCIALE E DEL LAVORO

Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. L.gs. n. 50/2016 e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si impegna a rispettare altresì ogni eventuale clausola sociale presente indicata nel Capitolato Tecnico, nel disciplinare di gara e in tutti i relativi allegati.

Il Fornitore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli dell'eventuale Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dai Codici di Comportamento e dal Codice Etico dei dipendenti delle Aziende Sanitarie aderenti, in quanto compatibili, ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

I Codici di comportamento dei dipendenti delle Aziende Sanitarie aderenti, verranno messi a disposizione del Fornitore in occasione dei rispettivi Contratti Attuativi.

Il Fornitore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento e del Codice Etico si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli dell'eventuale Subappaltatore, e ad inviare alle Aziende Sanitarie comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

ARTICOLO 15

SUBAPPALTO

[da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Accordo Quadro.

[da inserire se l'Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

Il Fornitore affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle prestazioni contrattuali *[seguono specificazioni]*

Con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore dichiara di aver rispettato le condizioni previste dal disciplinare di gara e dalla normativa vigente per l'affidamento in subappalto e di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate, così come previsti dal Disciplinare e dalla normativa vigente.

ARTICOLO 16

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. AMMISSIBILITÀ DELLA CESSIONE DEI CREDITI

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, l'Accordo Quadro e i Contratti Attuativi non possono essere ceduti a pena di nullità.

È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti delle Aziende Sanitarie nel rispetto dell'art. 105 comma 13 del Codice e della L. n. 52/1991 e fermo restando il rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità.

Le Aziende Sanitarie contraenti nell'ordinativo di fornitura riconoscono al Fornitore la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del proprio Contratto Attuativo di fornitura.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante Atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Azienda Sanitaria.

E' fatta salva e impregiudicata la possibilità per l'Azienda Sanitaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non

esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in relazione ad ordinativi di fornitura diversi.

ARTICOLO 17

SCAMBIO DI INFORMAZIONI E RECAPITI

Fermo restando l'obbligo del Fornitore di trasmettere sempre per conoscenza a SUA Abruzzo ogni comunicazione inviata (direttamente o indirettamente, attraverso altri soggetti, come ad esempio una società di recupero crediti) alle Aziende Sanitarie, fatte salve le ipotesi in cui le modalità di trasmissione delle comunicazioni sono già definite negli atti di gara o dalla legge, le Parti si scambieranno le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente Accordo Quadro e i Contratti Attuativi via posta elettronica ai seguenti indirizzi:

SUA Abruzzo – soggetto.aggregatore@pec.regione.abruzzo.it

PEC delle Aziende Sanitarie - _____

PEC Fornitore _____

ARTICOLO 18

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali (ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo) relativi all' Accordo Quadro e ai Contratti Attuativi, ad eccezione di quelli che fanno carico alle Aziende Sanitarie per legge.

Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, all'Accordo Quadro è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore. Le Parti stabiliscono che il Fornitore provveda a registrare il presente Accordo Quadro immediatamente dopo la stipula.

ARTICOLO 19

FORO COMPETENTE

Per le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e SUA Abruzzo è competente in via esclusiva il Foro dell'Aquila.

Per le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie contraenti, è competente in via esclusiva il Foro di Pescara, Teramo, L'Aquila o Chieti in ragione della competenza territoriale relativa alla Azienda Sanitaria ordinante.

ARTICOLO 20

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

Con la stipula del presente Accordo Quadro il Fornitore dichiara di avere preso visione delle informazioni indicate nella documentazione di gara circa il trattamento dei dati personali.

SUA Abruzzo si impegna a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è SUA – STAZIONE UNICA APPALTANTE ABRUZZO – SOGGETTO AGGREGATORE incardinata al DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA con sede in Via Salaria Antica Est, 27/F – 67100 L'Aquila, PEC soggetto.aggregatore@pec.regione.abruzzo.it.

ARTICOLO 21

CLAUSOLA FINALE

Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti Attuativi e sopravvivrà ai detti Contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del

presente Atto prevarranno su quelle dei Contratti Attuativi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo Quadro, si rinvia alla normativa vigente in materia.

L'Aquila, li _____

SUA Abruzzo – Il Dirigente

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante dell'Fornitore, come meglio specificato in epigrafe, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le disposizioni contrattuali contenute nei paragrafi della presente Accordo Quadro e dichiara di accettarle ed approvarle specificamente con la sottoscrizione in calce

L'Aquila, li _____

(FORNITORE)
